

**ALLEGATO "K" REP. 4130 RACC. 2751**  
**STATUTO**

**Art. 1 – Denominazione**

**1.1.** È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE PARROCCHIE CASTELFRANCO ETS", nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia. In particolare il D.Lgs. n. 117/2017 prevede che sia riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, favorendone l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. Esso assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta.

**1.2.** Fino a che l'Associazione non risulta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS -, essa avrà la denominazione "ASSOCIAZIONE PARROCCHIE CASTELFRANCO". Ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" sarà inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**Art. 2 – Sede**

**2.1.** L'Associazione ha sede legale in Castelfranco Veneto (TV), Vicolo del Cristo n. 14 ed opera nell'ambito del territorio della Regione Veneto.

**2.2.** Il trasferimento della sede legale deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 3 – Scopo ed attività**

**3.1.** L'Associazione ha durata illimitata ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal D.Lgs. n. 117/2017 ed in particolare la gestione di scuole d'infanzia paritarie di ispirazione cristiana, anche ai sensi della L. n. 62/2000, del D.Lgs. n. 65/2017 e successive modificazioni, con finalità che sono volte all'educazione integrale ed armonica dei bambini e delle bambine nella loro dimensione di persone e nel quadro dei valori evangelici e della dottrina della Chiesa in materia di educazione.

In questo ambito realizza iniziative finalizzate alla formazione umana e cristiana, allo sviluppo culturale ed all'educazione della gioventù.

Più in particolare, l'Associazione esercita le attività di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, come di seguito elencate, aventi ad oggetto:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della disper-

sione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

**3.2.** L'Associazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione ETS, e realizzate nei limiti definiti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'individuazione di tali attività è competenza del Consiglio di Amministrazione.

Entro tali limiti, perseguendo gli scopi statutari, l'Associazione potrà:

- promuovere, sostenere e realizzare ogni idonea iniziativa (ad es. conferenze e corsi gratuiti su temi educativi); compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili ed impianti attribuiti in comodato dagli associati e utilizzati per attività dell'associazione), finanziaria comunque connessa al raggiungimento degli scopi degli associati;

- contribuire al sostegno, anche economico, di enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e private che perseguano scopi analoghi.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 4 – Associati - Diritti e doveri**

**4.1.** Nella piena osservanza dell'art. 23 del D.Lgs. n. 117/2017, possono essere associati gli Enti ecclesiastici e le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni) che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla realizzazione di tali finalità.

**4.2.** Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda scritta all'Assemblea recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

L'Assemblea delibererà in ordine all'ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione all'interessato entro 15 (quindici) giorni successivi.

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e del loro andamento, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16, denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

#### **4.3. La qualità di associato si perde:**

a) a seguito del recesso;

b) in caso di morosità;

c) per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto, in ogni caso a seguito di apposita delibera dichiarativa dell'Assemblea.

L'associato può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata all'Assemblea per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in corso, purché la relativa comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima. In caso di comunicazione oltre tale termine, gli associati che intendono recedere saranno considerati associa-

ti anche per l'anno successivo, con conseguente obbligo di versamento della quota annuale di associazione.

L'associato moroso che, invitato a versare la quota annuale o qualunque contributo dovuto a norma del presente Statuto, non provveda a regolarizzare la sua posizione entro i successivi 60 (sessanta) giorni, perderà la qualità di associato e non avrà diritto a rimborsi di alcun genere.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea.

L'esclusione ha effetto dal 30° giorno successivo al ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione scritta del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

Il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine del 31 (trentuno) marzo di ogni anno solare fa perdere inappellabilmente la qualifica di associato.

La residenza ed il domicilio degli associati, ed in aggiunta ogni altro indirizzo anche di posta elettronica necessari ai fini della reperibilità della persona per l'invio delle comunicazioni, è quello da essi comunicato nella domanda di ammissione, salvo successiva comunicazione di variazione. Ai fini dell'aggiornamento del Libro degli Associati, gli associati sono tenuti a comunicare formalmente eventuali cambi di indirizzo, tramite lettera raccomandata o pec.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**4.4.** Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, fatti salvi gli adeguati requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dal presente statuto per l'assunzione di determinate cariche;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati, secondo quanto stabilito dal presente articolo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che si ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno altresì il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

#### **Art. 5 - Volontario e attività di volontariato**

**5.1.** L'associazione, quando si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

**5.2.** Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro re-

tribuito con l'Associazione.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **Art. 6 – Risorse economiche e beni**

**6.1** Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017;
- entrate derivanti da attività diverse ai sensi di legge.

**6.2** I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

**6.3.** Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilisce l'ammontare della quota annuale associativa.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa; è comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare dei versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa stessa.

I versamenti al fondo dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa come sopra determinata, e sono comunque a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo a ripetizione di quanto versato all'Associazione. Quanto versato non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi ad alcun titolo.

#### **Art. 7 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo dei beni e delle risorse**

**7.1.** L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Art. 8 - Bilancio**

**8.1.** Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni anno entro il 30 (trenta) aprile per la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 (trentuno) maggio e depositare nelle forme di legge entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale del-

le attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve restare depositato nella sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

**8.2.** Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, o laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, entro i medesimi termini previsti per la redazione del bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 31 (trentuno) maggio per la definitiva approvazione.

#### **Art. 9 – Organi dell'Associazione**

**9.1.** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale);
- e) il Revisore legale (eventuale);
- f) il Segretario Tesoriere.

**9.2.** Gli organi sociali hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio, tuttavia, potrà stabilire emolumenti per il Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 11 o per i membri del medesimo che ricevano incarichi speciali e/o di elevata complessità.

Uno specifico compenso potrà invece essere previsto per i componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. e per l'organo di revisione.

#### **Art. 10 – Assemblea degli Associati**

**10.1.** L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato o da terza persona, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

**10.2.** Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere convocate nella sede dell'Associazione o altrove.

Gli associati sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta da

inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno e, eventualmente, il giorno, l'ora ed il luogo, della seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, *fax*, *e-mail* spedita e/o divulgata al recapito risultante dal Libro degli Associati.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (piattaforme digitali analoghe, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

**10.3.** L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati.

In seconda convocazione, da effettuarsi almeno il giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) nominare e revocare il Consiglio di Amministrazione nonché determinare il numero dei suoi componenti;
- b) nominare e revocare l'Organo di Controllo;
- c) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il bilancio annuale, consuntivo e preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- e) approvare le direttive generali entro le quali il Consiglio di Amministrazione programmerà la propria attività;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- h) concedere e revocare l'affiliazione ad altra Associazione o altri enti con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi associativi;
- i) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati, nonché deliberare la loro esclusione, nei limiti di quanto stabilito al precedente art. 4.

Gli amministratori non potranno votare nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale o in quelle che riguardano le loro responsabilità.

**10.4.** L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, da effettuarsi almeno il giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) modificare le norme statutarie e deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza;
- b) deliberare la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione;
- c) deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **Art. 11 – Consiglio di Amministrazione**

**11.1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto fino a n. 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea. Essi vengono eletti dall'assemblea scegliendoli tra i soggetti persone fisiche designati dagli Associati in misura di un massimo di 5 (cinque) persone per ciascun ente associato e fra persone esterne alla compagine associativa, comunque muniti di specifiche competenze amministrative, giuridiche, fiscali, gestionali, pastorali, educative e nei limiti di cui all'art. 26, comma 5 del Codice del Terzo Settore.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per n. 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato, alla sua prima riunione, elegge il Presidente e, se del caso, un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La prima nomina di Presidente e Vice Presidente è effettuata al momento della costituzione dell'Associazione da parte degli stessi Associati.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipano per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decadono dalla carica.

La decadenza viene dichiarata con delibera del Consiglio stesso.

Alla sostituzione dei consiglieri di amministrazione dell'Associazione, cessati per qualsiasi motivo, provvede con propria deliberazione l'Assemblea degli Associati.

I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri cui sono subentrati.

Qualora per dimissioni o decadenza venisse meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio. Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento di quello nuovo, per i soli compiti di ordinaria amministrazione, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni vigenti.

La sua ricostituzione, su istanza dei consiglieri rimasti o, in mancanza, dal revisore (ove previsto), avviene con le procedure previste dal presente articolo.

Il Consiglio può deliberare la nomina di uno o più Direttori con attribuzione di procure ai fini della esecuzione delle delibere assunte e della gestione unitaria delle istituzioni scolastiche in capo all'Associazione.

**11.2.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma trimestralmente ed ogni qualvolta il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ritenga opportuno convocarlo, ovvero quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.

Le riunioni dell'organo sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza,

dal Vicepresidente. La convocazione è effettuata mediante lettera o *fax* o *mail* e può tenersi in videoconferenza con le medesime modalità previste per le riunioni dell'Assemblea.

Della convocazione del Consiglio è data notizia ai consiglieri, senza formalità, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate con voto, sempre palese, della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci, purché il Consiglio sia composto da più di due membri.

**11.3.** Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, anche per decisioni indifferibili ed urgenti per il conseguimento degli scopi statuari, salva la ratifica dell'assemblea dell'Associazione alla prima convocazione utile e può nominare procuratori speciali.

In particolare, il Consiglio:

- a) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo per anno solare;
- b) stipula le convenzioni con Enti pubblici e privati tenendo conto, in particolare, delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017;
- c) delibera sui contratti di comodato e locazione;
- d) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni eredità e lasciti, demandando a decisione dell'Assemblea degli associati la destinazione a patrimonio o meno;
- e) con la piena osservanza dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, può proporre all'Assemblea degli associati l'acquisto o l'alienazione di beni immobili;
- f) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;
- g) provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale;
- h) adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli affari che interessano l'Associazione anche in quanto ente del terzo settore;
- i) predispone entro il mese di aprile il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre precedente;
- j) determina la quota annuale di adesione;
- k) nomina il Direttore dell'Associazione determinandone funzioni e mansioni, munendolo delle necessarie procure gestorie;
- l) nomina eventuali consulenti e comitati consultivi determinandone composizione e attribuzioni;
- m) elegge il Presidente, il Vicepresidente;
- n) nomina il Segretario Tesoriere anche esterno alla compagine associativa;
- o) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.
- p) delibera la misura delle rette di frequenza;
- q) delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell'Infanzia;
- r) approva il Progetto Educativo e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa delle scuole dell'infanzia gestite dall'Associazione, su proposta della Commissione di gestione, istituita dall'Associazione stessa.

Delle deliberazioni assunte dal Consiglio viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Tesoriere.

#### **Art. 12 - Presidente e Vicepresidente**

**12.1.** Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione ed è nominato da quest'ultimo tra i propri componenti.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente designato.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può prendere decisioni indifferibili ed urgenti, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione alla prima convocazione utile.

**12.2.** Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 13 - Organo di Controllo**

**13.1.** L'Organo di Controllo è nominato nei casi e modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 o per libera determinazione e dura in carica per quattro (n. 4) esercizi.

L'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

**13.2.** L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**13.3.** Qualora l'Organo di Controllo sia anche soggetto iscritto al registro dei revisori, quest'ultimo può altresì svolgere la funzione di Revisore legale dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

### **Art. 14 - Il Revisore legale**

È nominato, nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo registro.

### **Art. 15 – Il Segretario Tesoriere**

**15.1.** Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario Tesoriere anche esterno alla compagine associativa che dura in carica per n. 4 (quattro) esercizi.

**15.2.** Il Segretario Tesoriere:

- organizza le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- cura la tenuta dei Libri dell'Associazione;
- monitora gli incassi ed i pagamenti riguardanti le attività dell'Associazione.

## **Art. 16 - Libri sociali**

**16.1.** L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- d) il registro dei volontari.

**16.2.** Tutti i Libri sociali, ad eccezione di quello relativo all'Organo di Controllo, sono tenuti a cura del Segretario Tesoriere.

**16.3.** Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta motivata formulata all'organo competente.

## **Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

**17.1.** In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, secondo quanto previsto dall'art. 9 e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altro ente del Terzo Settore che persegua le medesime finalità educative dell'Associazione, attivo nel territorio della provincia di Treviso o, in mancanza, a uno o più Enti di Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**17.2.** Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio che residua dopo la liquidazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione di scioglimento da parte dell'Assemblea deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei voti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori.

## **Art. 18 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

F.to d. Claudio BOSA

F.to don Andrea GUIDONE

F.to SIMONAGGIO d. Manuel

F.to don Andrea CARATOZZOLO

F.to PILOTTO don Domenico

F.to don Daniele VETTOR

F.to Roberta PIZZOLATO teste

F.to SCHIAVINATO Martina teste

F.to Marta PIN

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO  
CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMI 1 E 3 DEL D.LGS82/2005.  
TREVISO LI, quattordici (14) aprile duemilaventisei (2026)